



# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi  
-----

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 8 DEL 09-02-2023

**OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di Febbraio, alle ore 16:15, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
PADOVANI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 16 del 08-02-2023

Oggetto: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ANNO 2023

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 0

## LA GIUNTA COMUNALE

**Considerato** che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

**Rilevato** che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

**Visto** l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

**Visto** l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

### Richiamati:

- L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 "legge finanziaria per l'anno 2007" e in particolare l'articolo 1 comma 142 che dispone che i comuni "con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito";

**Dato atto** che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.04.2007, ha istituito l'addizionale per l'anno 2007 nella misura dello 0,4% e con successiva deliberazione n. 10 del 30. 07.2015 è stata determinata l'aliquota nella misura dello 0,6%;

**Visti** i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

### Preso atto che:

- Con deliberazione consiliare n. 10 del 28.04.2016 è stata confermata anche per l'anno 2016 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
- Con deliberazione consiliare n. 11 del 30.03.2017 è stata confermata anche per l'anno 2017 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
- Con deliberazione consiliare n. 2 del 05.04.2018 è stata confermata anche per l'anno 2018 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
- Che con deliberazione c.c. n. 2/2019 è stata confermata anche per l'anno 2019 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione c.c. n. 10/2015;
- Che con deliberazione consiliare nr. 2 del 28/04/2020 è stata modificata l'aliquota portandola allo 0,8 %;
- Con deliberazione consiliare n. 4 del 31.03.2021 è stata confermata per l'anno 2021

l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 28.04.2020;

- Che con deliberazione consiliare n. 8 del 18.03.2022 è stata confermata per l'anno 2022 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 28.04.2020;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che ha confermato anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali e regionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'art. 1, comma 37, della [Legge 205 del 27 dicembre 2017](#), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che ha confermato anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione), fatta sempre eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

**Dato atto** che la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto importanti novità in materia di tributi locali, prevedendo lo "sblocco" di aliquote e tariffe tributarie per l'anno 2019;

**Atteso** che è intenzione della Giunta Comunale proporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2023 dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF approvata con deliberazione C.C. n. 8 del 18/03/2022;

**Visto** che l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, conferma quanto già previsto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 disponendo che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando che, in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

#### **Visti:**

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, come da atto allegato;

**Dato atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Con votazione** unanime favorevole;

### **DELIBERA**

1. Di proporre al Consiglio la conferma per l'anno 2023, per i motivi esposti in

premessa, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,8 %, e di confermare la soglia di esenzione per i redditi d'importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) così come attualmente previsto dal regolamento;

2. Di dare atto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

### **Successivamente**

Onde poter procedere all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l'annualità 2021, con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

*Deliberazione N° 8 del 09-02-2023*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
*SINDACO FRANCESCO FERRARI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ANNO 2023, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate